

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE  
SOCIALE "PERUGIA BIG BAND"  
TITOLO I - DENOMINAZIONE SEDE E DURATA**

**ART. 1 DENOMINAZIONE SEDE E DURATA**

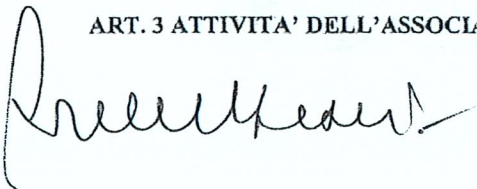
1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore o CTS), degli artt. 14 e segg. del Codice Civile, nonché del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, un'associazione culturale di promozione sociale denominata **"PERUGIA BIG BAND APS"**. L'Associazione è ente del Terzo Settore e, dopo l'iscrizione al RUNTS, utilizzerà l'acronimo APS negli atti e nella comunicazione pubblica.
2. L'Associazione ha sede presso **via della Pallotta n. 8 06126 Perugia**. Un'eventuale modifica della sede non rappresenta modifica dello Statuto. Il domicilio legale degli associati per ogni rapporto con l'Associazione è la sede sociale. La sede sociale potrà essere trasferita su decisione dell'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice.  
Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso comune. Il trasferimento della sede legale fuori dal comune stesso è deliberato dall'Assemblea in sede straordinaria.
3. L'Associazione potrà dotarsi di Sezioni locali, prive di autonomia giuridica e gestionale.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

**TITOLO II - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

**ART. 2 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

1. L'Associazione nasce come incontro di energie sociali, non persegue scopo di lucro ed ha carattere di volontario;
2. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e in particolare:
  - lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  - lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
  - lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
  - lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
  - lett. l) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
3. In particolare, l'Associazione intende:
  - diffondere la cultura musicale nel modo giovanile e non.
  - ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale;
  - proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
  - orsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapia, un sollievo al proprio disagio.

**ART. 3 ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**



L'Associazione svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e formative di interesse sociale, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione musicale e discografica; attività audiovisiva, podcast e contenuti multimediali; progetti europei e scambi culturali internazionali; mostre, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documentari; concerti e lezioni-concerto; corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani e adulti; attività di musicoterapia.

L'Associazione svolge altresì attività di formazione e aggiornamento, tra cui: corsi teorico-pratici per educatori, insegnanti e operatori sociali; corsi di perfezionamento e specializzazione in ambito musicale e musicoterapico; istituzione di gruppi di studio e ricerca; progetti di scambio culturale e programmi Erasmus.

L'Associazione può svolgere attività editoriale e di divulgazione culturale, quali: editoria musicale; pubblicazione di bollettini, atti di convegni e seminari; diffusione di studi e ricerche realizzate nell'ambito delle proprie attività.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione può costituire o aderire a reti associative, coordinamenti, partenariati e consorzi con altri Enti del Terzo Settore; enti pubblici o soggetti privati, a livello locale, regionale, nazionale o internazionale. L'Associazione può altresì aderire a reti nazionali e federazioni di settore, ivi comprese reti bandistiche e musicali, nonché promuovere e partecipare a organismi di coordinamento e collaborazione tra realtà culturali affini. Il Consiglio Direttivo può inoltre istituire comitati scientifici, artistici o tecnici, anche composti da soggetti non associati, con funzioni consultive e di supporto alla programmazione culturale, didattica e progettuale dell'Associazione.

Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni ritenute necessarie o utili, stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, accedere a finanziamenti e contributi pubblici o privati, partecipare a bandi e procedure di co-programmazione e co-progettazione, nel rispetto della normativa vigente.

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività istituzionali, secondo i criteri e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione può organizzare attività di raccolta fondi, anche in forma occasionale o continuativa, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico. Le attività di raccolta fondi possono essere realizzate mediante eventi, campagne pubbliche, sollecitazioni, donazioni, lasciti, sponsorizzazioni e altre iniziative compatibili con le finalità istituzionali.

L'Associazione può organizzare, anche in collaborazione con altri enti, società o associazioni, manifestazioni culturali, artistiche e formative coerenti con le proprie finalità statutarie.

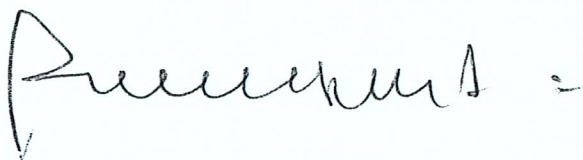
L'Associazione è aperta a tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a collaborare al perseguimento degli scopi istituzionali.

Le attività dell'Associazione sono svolte prevalentemente mediante l'apporto volontario dei propri associati, fatto salvo il ricorso a prestazioni professionali o lavorative nei limiti consentiti dalla legge.

### TITOLO III - SOCI

#### ART. 4 SOCI

1. Tutti i Soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.
2. Tutti i Soci hanno il diritto di voto che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
3. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.
4. I Soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo Statuto.
5. I Soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti sociali e di



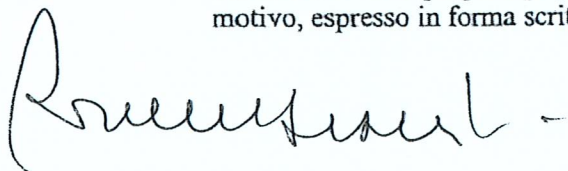
- pagare annualmente la quota sociale di adesione.
6. I Soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'associazione.
  7. Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali (es. soci musicisti, soci sostenitori...)
  8. Il Consiglio Direttivo inoltre ha la facoltà di nominare ogni anno fino a tre Soci Onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell'associazione.
  9. Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

#### ART. 5 ACQUISIZIONE DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:
  - a) Dichiarare la propria adesione esclusivamente quale persona fisica indicando le proprie generalità e codice fiscale;
  - b) Dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni, alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - c) Dichiarare di porre le proprie conoscenze e professionalità al servizio del perseguimento delle finalità dell'Associazione;
2. Qualora il Consiglio Direttivo ritenga non esistano i presupposti per consentire l'ammissione ad associato, deve fornire adeguata motivazione per iscritto all'aspirante;
3. Contro il provvedimento di diniego di ammissione, l'aspirante associato può presentare ricorso che deve essere discusso dall'Assemblea nella prima convocazione ordinaria;
4. L'accoglimento della domanda di ammissione deve essere comunicata mediante lettera scritta entro 30 giorni dalla data di adozione della decisione, a cura dell'organo deliberativo medesimo;
5. Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro degli associati, dopo il versamento della quota associativa;
6. La consegna o l'invio della tessera associativa è da intendersi quale atto di ammissione all'Associazione.

#### ART. 6 PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

1. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e sono rivalutabili;
2. La qualità di associato cessa esclusivamente per:
  - a) Recesso o morte del socio;
  - b) Esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo;
  - c) Scioglimento;
3. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato per iscritto all'Associazione che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato;
4. Con decisione adottata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, gli associati sono esclusi:
  - a) Per comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell'Associazione;
  - b) Quando non ottemperino al presente Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;
  - c) Quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali all'Associazione;
  - d) Quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative e/o delle ulteriori quote annuali richieste;
  - e) Per reiterata mancata partecipazione alle iniziative sociali laddove dimostrino completo disinteresse alla propria permanenza nell'Associazione, disertando senza giustificato motivo, espresso in forma scritta, tre assemblee consecutive;



- f) In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto all'associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica;
- g) Gli associati esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci che deciderà con delibera inappellabile;
- h) Lo scioglimento del vincolo associativo ha effetto immediato, ma non esenta l'associato dimissionario al pagamento della quota associativa e/o ulteriori quote richieste relative all'anno in corso ovvero i soci receduto o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato;

#### TITOLO IV - RISORSE ECONOMICHE

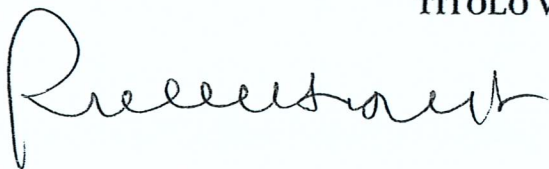
##### ART. 7 RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
  - a) Quote associative annuali;
  - b) Contributi straordinari richiesti ai propri associati, erogazioni liberali in denaro volontarie da parte degli associati;
  - c) Contributi erogati da Enti pubblici ed enti privati;
  - d) Donazioni, lasciti, elargizioni, concessi senza condizioni che limitino l'autonomia dell'Associazione;
  - e) Entrate derivanti da convenzioni e da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
  - f) Entrate derivanti da iniziative promozionali o attività diverse ex art. 6 CTS
  - g) Raccolta fondi ex art. 7 CTS
  - h) Ricerca di fondi attraverso attività di progettazione (fund raising);
  - i) Qualsiasi altra entrata dell'associazione;

##### ART. 8 GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno;
2. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio, corredato da una relazione sulle attività da sottoporre all'Assemblea degli associati, per la sua approvazione. Il bilancio è redatto secondo l'art. 13 del CTS ed è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
3. L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste al perseguimento degli scopi sociali;
4. Le eventuali perdite maturate, che non trovano copertura nelle riserve patrimoniali a disposizione dell'Associazione comportano la messa in liquidazione dell'Associazione, con i criteri, i termini e le modalità di cui all'art. 16 dello statuto, fatto salvo il caso in cui tutti gli associati decidano di effettuare versamenti nella misura necessaria alla loro copertura, versamenti che dovranno essere effettuati secondo i criteri, i termini e le modalità stabilite dalla stessa Assemblea degli associati;
5. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione;
6. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, agli associati, utili o avanzi di gestione nonché fondi comuni, riserve o capitale durante la vita dell'associazione o all'atto dello scioglimento;

#### TITOLO V - ORGANI SOCIALI



#### ART. 9 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
  - a) Assemblea degli associati
  - b) Consiglio Direttivo
  - c) Presidente
  - d) Vice-Presidente
  - e) Segretario-Tesoriere
2. Al ricorrere dei presupposti di legge, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 CTS.

#### ART. 9-BIS GRATUITÀ DELLE CARICHE

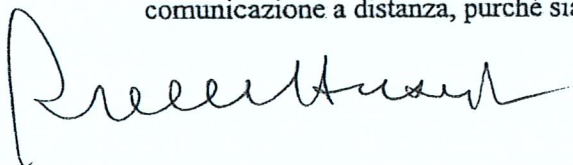
1. Tutte le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito.
2. Ai titolari delle cariche spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata nell'interesse dell'Associazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

#### ART. 10 COMPOSIZIONE E FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.
2. L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per verificare le attività svolte, approvare il bilancio, inoltre adempie i seguenti compiti:
  - a) Eleggere i membri scaduti del Consiglio Direttivo;
  - b) Dare le linee programmatiche dell'associazione;
  - c) Deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di competenza;
  - d) Approvare il regolamento interno proposto dal Consiglio Direttivo;
  - e) Deliberare su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
  - f) Deliberare sui ricorsi di espulsione;
3. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere, che devono essere membri del Consiglio Direttivo, sono eletti dall'Assemblea, salvo che quest'ultima ne deleghi, interamente o in parte, l'elezione al Consiglio Direttivo stesso.
4. L'Assemblea straordinaria viene indetta quando si renda necessario deliberare sulle seguenti materie:
  - Scioglimento dell'associazione;
  - Proposte di modifica dello statuto sociale;
  - Ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto all'approvazione del Consiglio Direttivo.

#### ART. 11 CONVOCAZIONE E DELIBERE

1. L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei soci.
2. L'assemblea deve essere convocata mediante email, PEC o altri strumenti telematici almeno 15 giorni prima della data fissata.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo della prima e della eventuale seconda convocazione da tenersi a distanza di almeno 24 ore dalla prima.
4. L'assemblea può riunirsi anche con riunioni in videoconferenza mediante strumenti di comunicazione a distanza, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro



- partecipazione simultanea alla discussione e la possibilità di intervento e di voto elettronico. Le riunioni tenute con modalità telematica si considerano svolte nel luogo in cui si trova il Presidente o chi presiede la riunione.
5. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
  6. Ogni socio ha diritto ad un solo voto ed è ammessa al massimo una sola delega per socio.
  7. Presidente dell'assemblea è il Presidente dell'Associazione. Esso ha il compito di leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'Assemblea.
  8. Il Segretario dell'Assemblea di norma è il Segretario dell'associazione, in caso di sua assenza, il Presidente conferisce l'incarico ad uno dei soci intervenuti in assemblea.
  8. Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell'Assemblea. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti, approvati dall'assemblea. Esso resta sempre depositato presso la sede ed ogni socio può consultarlo.
  9. L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità dei voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
  10. L'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorre il voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati.
  11. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
  12. L'elezione degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo e sulla sovranità dell'assemblea degli associati.
  13. L'assemblea vota per alzata di mano oppure a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.
  14. Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere iscritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l'assemblea e dal verbalizzante.

#### ART. 12 COMPOSIZIONE E ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione "PERUGIA BIG BAND APS" è formato da un numero dispari minimo di cinque ad un massimo di nove membri scelti fra gli associati, restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo, ove delegato dall'assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, Il Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, in media due volte all'anno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno il 30% dei soci con richiesta motivata e scritta; oppure due dei componenti, su richiesta motivata;
4. La convocazione è fatta a mezzo lettera, telegramma, fax, posta elettronica, da spedirsi non meno di dieci giorni prima della adunanza.
5. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
7. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.
8. In caso di cessazione (recesso, esclusione, scioglimento, quest'ultimo compatibile con la natura giuridica dell'associato) di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, il Consiglio, alla prima

*Frederico*

riunione, provvede alla sua sostituzione; il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

9. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla nomina di un nuovo Consiglio.
10. Il Consigliere che in una determinata operazione abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto, anche potenziale, con quello dell'Associazione, deve darne notizia agli altri membri del Consiglio ed astenersi dal partecipare alle delibere riguardanti l'operazione stessa.

#### ART. 13 FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

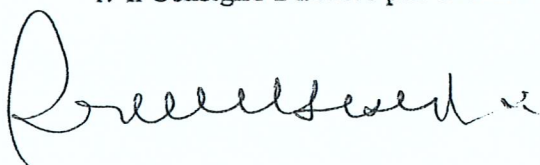
1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:
  - a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  - b) Redigere il rendiconto economico e finanziario consuntivo e il conto economico preventivo, entrambi corredati dalle relazioni sulle attività;
  - c) Predisporre gli eventuali regolamenti interni;
  - d) Redigere tutti gli atti e deliberare la stipula dei contratti inerenti l'attività sociale;
  - e) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
  - f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
  - g) Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
  - h) Fissare le quote di ammissione, i contributi associativi nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti;
  - i) Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi degli associati per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun associato, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  - j) Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed organismi pubblici e privati che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio direttivo stesso;
  - k) Ordinare tutte le attività sociali e vigilare sul buon funzionamento delle stesse;
  - l) Il Consiglio direttivo invita in maniera permanente e non vincolante i consulenti dell'Associazione che ritiene necessari per l'approfondimento degli argomenti in discussione.

#### ART. 14 PRESIDENTE

1. Il Presidente dura in carica tre anni, dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
2. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.
3. Il Presidente può delegare al Vicepresidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, qualora quest'ultimo lo acconsenta o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.
4. Nel caso in cui il Presidente sia temporaneamente impedito, per qualsiasi causa, all'esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. La firma del Vicepresidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.
5. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, spetta al Vicepresidente convocare, entro 30 giorni, l'Assemblea degli associati per l'elezione del nuovo Presidente.

#### ART. 14 BIS - DIREZIONE ARTISTICA / DIRETTORE ARTISTICO

1. Il Consiglio Direttivo può istituire una Direzione artistica e nominare uno o più Direttori artistici,



- anche tra i non soci, definendone durata dell'incarico e compensi o rimborsi.
2. La Direzione artistica:
    - cura le scelte artistiche e musicali dell'Associazione (repertori, programmi dei concerti, linee didattiche dei corsi);
    - propone al Consiglio Direttivo il programma artistico annuale;
    - può essere affiancata da una commissione artistica nominata dal Consiglio Direttivo.
  3. Il Direttore Artistico non è un organo sociale: è una figura tecnico-professionale che può essere retribuita, sulla base di un contratto deliberato dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Direttore Artistico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con voce consultiva, salvo sia individuato tra uno dei membri del medesimo organo.

#### **ART. 15 SEGRETARIO -TESORIERE**

1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Segretario gestisce la tesoreria, amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio, cura i rapporti con gli Istituti di Credito e si occupa degli incassi e pagamenti.
3. Dirige gli uffici dell'Associazione curandone gli affari ordinari, aggiorna il libro degli associati, svolge i compiti amministrativi connessi alle sue funzioni e ogni altro compito a lui demandato dal Presidente o dal Consiglio direttivo.
4. Partecipa alle riunioni dell'Assemblea e alle sedute del Consiglio direttivo, col compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.
5. In caso di dimissioni o revoca il Consiglio provvede alla sua sostituzione.

### **TITOLO VI - NORME FINALI**

#### **ART. 16 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI DELL'ASSOCIAZIONE**

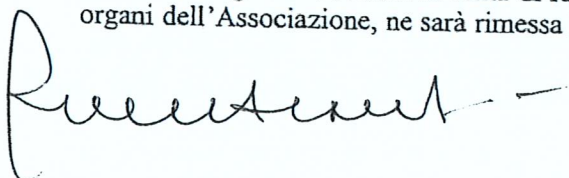
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina il liquidatore, scelto preferibilmente fra i rappresentanti degli associati, fissandone i poteri previa osservanza delle disposizioni di legge che regolano la materia.
3. All'atto dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, al netto delle eventuali passività, verrà devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe e comunque a fini di utilità sociale previo parere dell'Ufficio del RUNTS ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **ART. 17 LIBRI SOCIALI E PUBBLICITA' DEGLI ATTI**

1. Deve essere assicurata pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali.
2. Deve essere assicurata la regolare tenuta dei seguenti libri sociali:
  - Libro Verbali delle Assemblee degli associati;
  - Libro Verbali del Consiglio direttivo;
  - Libro degli Associati.
3. I libri sociali, conservati presso la sede, devono essere messi a disposizione degli associati per la consultazione.

#### **ART. 18 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. In caso insorga controversia in tema di rapporti associativi tra associati, ovvero tra associati ed organi dell'Associazione, ne sarà rimessa la composizione al giudizio di un collegio di tre arbitri



2. La parte che intende ricorrere all'arbitrato irrituale ne dà comunicazione scritta, indicando altresì il proprio arbitro, all'altra parte, invitandola alla nomina del proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. La parte invitata deve nello stesso termine comunicare la nomina del proprio arbitro all'altra parte. Ciascuna parte, attraverso tali comunicazioni, manifesta altresì la volontà di conformarsi alle decisioni degli arbitri.
3. Gli arbitri nominati dalle parti designano di comune accordo il terzo arbitro. Questo è nominato dal Presidente del Tribunale di Perugia qualora la parte invitata alla nomina del proprio arbitro non vi provveda, su richiesta dell'altra parte, ovvero, in caso che gli arbitri nominati dalle parti non raggiungano al riguardo un accordo entro 15 giorni dalla nomina del secondo arbitro, su richiesta congiunta dei due arbitri.

Il collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, senza il rispetto di nessuna formalità, salvo il rispetto del contraddittorio e con decisione inappellabile. Esulano dalla presente clausola compromissoria quelle controversie che, a norma del codice di procedura civile non possano formare oggetto di compromesso.

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.  
Il presente Statuto dell'Associazione Culturale Creazione è stato deliberato con approvazione unanime dei soci.

Reithum! -

“Il presente atto è presentato per la registrazione con richiesta di applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, dell’esenzione dall’imposta di bollo di cui all’art. 82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), trattandosi di atto relativo ad associazione di promozione sociale che intende acquisire la qualifica di Ente del Terzo Settore mediante iscrizione al RUNTS.